



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

Il giorno 2 maggio 2006 alle ore 10,00 presso il Rettorato dell'Università degli studi di Palermo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica, composta da:

il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali Prof. Alessandro Bellavista

f.to Alessandro Bellavista

Il Direttore Amministrativo
Dott. Mario Giannone

f.to Mario Giannone

e la Delegazione di parte sindacale, composta da:

Il Coordinatore della RSU

f.to Mario Piazzese

CGIL-FLC

f.to Francesco Fantaci

CISL Università

f.to Elio Calafiore

UIL-PA

f.to Leonardo Cannilla

FED. CONFSAL SNALS Univ-CISAPUNI

f.to Giovanni Madonia Ferraro
f.to Vincenzo Munafò

CSA di CISAL

f.to Filippo Porcelli

Per quanto già discusso nella precedente riunione del 20 aprile u.s. e a seguito di quanto deliberato dall'assemblea del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo svoltasi il 26 aprile 2006, le parti hanno stipulato l'accordo transitorio di seguito riportato, relativo alle modalità di impiego, per l'E.F. 2006, del fondo per la produttività collettiva ed individuale, destinato alle finalità di cui all'art.68, comma 2 lettera d, del CCNL 9 agosto 2000 e all'indennità prevista dall'art.41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005, nonché alla rivalutazione, per quanto previsto dall'art.8 del CCNL 28 marzo 2006, del valore nominale del buono pasto erogato dall'Amministrazione universitaria, quale servizio sostitutivo di mensa.



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente accordo si applica al personale destinatario del vigente CCNL del comparto Università, ad eccezione di quello appartenente alla categoria Elevate Professionalità e di quello comunque in servizio presso l'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone", quest'ultimo destinatario di analogo accordo sottoscritto il 7 febbraio 2006.
2. Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2006 e conserva la sua efficacia fino alla stipula del contratto collettivo integrativo. Con il predetto CCI il contenuto del presente accordo sarà rinegoziato, anche in funzione della disponibilità complessiva del fondo destinato alla produttività.

ART. 2 - FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ

1. L'Amministrazione universitaria provvede al finanziamento del fondo per la produttività collettiva e individuale mediante risorse del proprio bilancio, appositamente destinate alla contrattazione integrativa, secondo le modalità e i termini previsti dai CC.CC.NN.L. del comparto Università vigenti nel tempo, certificate, così come previsto dal comma 189 della legge 23 dicembre 2005 n°266, dal Collegio dei revisori dei conti.
2. Le risorse di cui al presente accordo vengono impiegate, in attuazione di specifiche previsioni contrattuali, per il finanziamento dell'indennità mensile, prevista dall'art.41, comma 4, CCNL 27 gennaio 2005, e per il finanziamento del consolidato programma di ampliamento dell'orario di apertura delle strutture, finanziato con le risorse di cui all'art.68, comma 2 lettera d, del CCNL 9 agosto 2000.
3. Per l'esercizio finanziario 2006 le risorse destinate al fondo di cui all'art.68, comma 2 lettera d), del CCNL 9 agosto 2000, così come certificate dal Collegio dei revisori dei conti (v. verbale n°357 del 28 marzo 2006), ammontano a euro 2.043.590,23.
4. Per quanto espressamente previsto dall'art.5, comma 2, CCNL 28 marzo 2006, il fondo per la produttività collettiva è incrementato, per le finalità di cui all'art.41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005, di euro 103.893,68, pari allo 0,30% del monte salari 2003.
5. Il fondo di cui al comma precedente è altresì alimentato, per l'E.F. 2006, con ulteriori risorse non consolidabili, la cui disponibilità potrà quindi variare di anno in anno, pari a euro 504.391,58.



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

ART. 3 – INDENNITÀ MENSILE

1. Il 50% del fondo di cui al precedente art.2, comma 3, nonché le risorse di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.2, vengono destinati al finanziamento dell'istituto previsto dall'art.41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005.
2. Al personale destinatario del presente accordo compete, a valere sulle risorse di cui al comma precedente, una indennità accessoria mensile, erogabile per 12 mensilità, decurtabile solo in caso di sciopero.
3. L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in misura percentuale pari alla retribuzione percepita da ciascun dipendente e, data la sua natura fissa e ricorrente, non è correlata al sistema di valutazione.

ART. 4 – PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

1. L'ulteriore 50% del fondo di cui al precedente art.2, comma 3, una volta ripartito tra il personale destinatario del presente accordo, costituisce il "*fondo individuale per la produttività*", che verrà erogato con cadenza trimestrale, previa valutazione delle prestazioni e dei risultati, in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa, secondo le modalità di seguito specificate.
2. Di norma l'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo è articolato su cinque giorni settimanali e comporta la presenza in servizio, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, nella fascia di compresenza pomeridiana, per 2 volte ogni settimana (calcolate su base mensile), in modo da poter garantire, attraverso opportune turnazioni, il prolungamento dell'orario di apertura delle strutture.
3. Il Responsabile della gestione amministrativa della struttura è tenuto a predisporre entro la fine di ogni anno, e in prima applicazione entro il corrente mese, il piano di turnazione delle presenze pomeridiane in modo da assicurare l'apertura nelle fasce di compresenza antimeridiana (9.00-13.00) dal lunedì al venerdì, e pomeridiana (15.00-17.00) dal lunedì al giovedì.
4. Per il predetto personale il fondo individuale per la produttività verrà erogato in rapporto al numero di effettive presenze pomeridiane registrate mensilmente rispetto a quelle programmate.
5. Per il personale che, per esigenze di servizio formalmente rappresentate dal Responsabile di struttura e autorizzate dal Direttore Amministrativo, deve attenersi costantemente per l'intero anno solare, a un orario di lavoro articolato in turni o in sei giorni settimanali, il fondo individuale per la produttività verrà erogato in rapporto al numero di effettive presenze registrate rispetto ai giorni lavorativi del mese.



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

6. Eventuali economie realizzate alla fine di ciascun esercizio vengono ripartite tra i dipendenti destinatari del presente accordo, all'inizio dell'esercizio successivo, in rapporto al numero di ore lavorate nell'anno di riferimento.
7. Per quanto previsto dall'art. 58 del CCNL 9 agosto 2000, la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, è soggetta alla valutazione delle prestazioni e dei risultati. In attesa di ridefinire gli indicatori attraverso i quali rilevare, in modo oggettivo ed omogeneo, l'incremento della produttività e il miglioramento dei servizi erogati da ciascuna struttura, rimane in vigore il sistema di valutazione definito con l'art.9 del CCI 13 novembre 2002.

ART. 5 – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il valore nominale del buono pasto erogato in sostituzione del servizio di mensa aziendale viene fissato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 28 marzo 2006, in euro 7,00. Gli oneri dovuti per la parte eccedente la quota esente sono posti a carico del dipendente, per la parte di sua competenza, mentre gli oneri a carico ente graveranno sul bilancio universitario.
2. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo il diritto a percepire il buono pasto, che verrà erogato con cadenza trimestrale, matura quando, dopo il normale orario di servizio antimeridiano di sei ore e la relativa pausa pranzo, di durata compresa tra 30 minuti e 2 ore, il dipendente si trattiene in servizio, per il completamento del debito orario giornaliero o per esigenze di servizio, per almeno un'ora.

ART. 6 – NORME FINALI E TRANSITORIE

3. In base alle risorse destinate per il corrente esercizio finanziario al fondo per la produttività e al numero di dipendenti destinatari del presente accordo in servizio al 1° gennaio 2006, la ripartizione avverrà secondo i valori di cui all'allegata tabella "A".
4. Ferma restando la vigenza del contratto collettivo integrativo del 13 novembre 2002 e delle correlate disposizioni attuative nel tempo emanate, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono disapplicati gli atti negoziali e le disposizioni, o le parti di essi, in contrasto con lo stesso,
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo per la materia dallo stesso disciplinata, si rinvia ai contratti collettivi nazionali e alle leggi vigenti nel tempo per il personale del comparto Università.



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

TABELLA "A"

Ripartizione E.F. 2006 risorse destinate al fondo per la produttività
(allegata all'accordo del 2 maggio 2006)

numero dipendenti (compreso T.D.)	1.132
totale fondo produttività ex art.68, comma 2 lettera d), CCNL 9.8.2000	€ 2.043.590,23

fondo x indennità fissa mensile (50% del fondo)	€ 1.021.795,12
0,30% MS 2003 (art.5, comma 2, CCNL 28.03.2006)	€ 103.893,68
risorse aggiuntive E.F. 2006 NON consolidabili	€ 504.391,58
totale	€ 1.630.080,38
quota annua pro capite	€ 1.440,00
quota mensile pro capite	€ 120,00

fondo x produttività individuale (50% del fondo)	€ 1.021.795,12
quota pro capite annua	€ 902,65
quota pro capite mensile (x 12 mesi)	€ 75,22
quota pro capite mensile (x 10 mesi)	€ 90,26

totale annuo pro capite	€ 2.342,65
riduzione x 1 assenza art.3, c.5 (presenze pomeridiane anno max 80)	€ 11,28
riduzione x 1 assenza art.3, c.6 (giorni lavorabili anno max 250)	€ 3,61